

Cassazione penale sez. I, 25/10/2024, n. 44477

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 19 aprile 2024 il Tribunale di Locri ha assolto (*omissis*), ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., dal reato di cui all'art. 660 cod. pen. commesso dal (*omissis*) e con condotta perdurante, condannandola per l'art. 660 al risarcimento del danno in favore della parte civile, liquidato in via equitativa.

Il giudice ha ritenuto provata la sussistenza del reato dalle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dai messaggi scritti e vocali pervenuti sulla sua utenza telefonica e dalla stessa registrati e consegnati alla polizia giudiziaria in sede di denuncia, e dall'esame di tali messaggi, che ha ritenuto motivati da ragioni ulteriori, oltre al mancato versamento del contributo per i figli, e aventi il connotato della petulanza.

2. Avverso la sentenza hanno proposto appello il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri e (*omissis*), per mezzo del suo difensore avv. (*omissis*); gli appelli sono stati qualificati come ricorsi per cassazione, stante l'inappellabilità stabilita dall'art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

2.1. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri deduce l'erronea applicazione del proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, previsto dall'art. 131-bis cod. pen., in quanto la norma esclude l'applicabilità dell'istituto nel caso di una condotta abituale, quale quella contestata, essendo la consumazione del reato proseguita a lungo e attraverso una pluralità di condotte moleste, qualificabili come un'unica condotta abituale.

2.2. L'imputata, con un unico motivo, deduce la violazione di legge, per avere la sentenza omissa di valutare la reciprocità delle offese e la insussistenza del reato per mancanza degli elementi oggettivo e soggettivo.

L'unica ragione dell'invio dei messaggi era la richiesta di versamento della somma stabilita dal Tribunale civile per il mantenimento dei figli, resa impellente dallo stato di difficoltà economica della ricorrente, essendosi nel periodo del Covid, mentre i toni offensivi degli stessi sono dovuti al contesto socio-culturale delle due parti. La documentazione esaminata non dà conto dell'atteggiamento offensivo della stessa persona offesa, perché non integrale, mancando i messaggi scritti e vocali di quest'ultima, e non stata acquisita ritualmente, mediante effettuazione di copia forense della chat. Inoltre l'invio di un messaggio non costituisce, in sé, una molestia, perché il destinatario può non aprirlo, ed era una scelta di quest'ultimo di leggerlo e di rispondere. In realtà il denunciante ha presentato una denuncia strumentale, essendo egli stesso indagato per l'omessa corresponsione della somma stabilita per il mantenimento dei suoi figli minori. Alcuni messaggi, inoltre, provengono dal figlio minore, e l'affermazione del Tribunale, che essi siano stati suggeriti dalla madre, non potendo per il

loro contenuto provenire dal minore, $\tilde{}$ del tutto sfornita di prova.

Infine il reato non pu $\tilde{}$ essere ritenuto continuato, non essendo contestato lâ??art. 81, comma 2, cod. pen., ed $\tilde{}$ errata la liquidazione di un risarcimento in favore della parte civile, peraltro non motivata, non essendo provato alcun danno.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dal pubblico ministero, avendo il giudice escluso lâ??abitudine della molestia, e la declaratoria di inammissibilit $\tilde{}$ per il ricorso proposto dallâ??imputata, essendo richiesta una mera rivisitazione delle prove.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto dallâ??imputata $\tilde{}$ infondato, e deve essere rigettato.**2.** La ricorrente afferma lâ??insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, in primo luogo, negando la sussistenza del requisito della petulanza o del biasimevole motivo, perch $\tilde{}$ i suoi messaggi non sarebbero offensivi, ma solo diretti a sollecitare al compagno lâ??adempimento di un suo dovere.

Tale affermazione $\tilde{}$ infondata: il giudice ha tenuto conto delle ragioni del comportamento della ricorrente, tanto da ritenerlo costituito da â??petulanzaâ?•, e da individuare la sussistenza del â??biasimevole motivoâ?• solo nelle frasi fatte pronunciare dal figlio minore. La motivazione della sentenza impugnata $\tilde{}$ corretta, e conforme ai principi giurisprudenziali, secondo i quali lâ??esercizio di un diritto â??non esclude la contravvenzione se esso avviene con modalit $\tilde{}$ petulantiâ?• (Sez. F, n. 32321 del 26/07/2007, Rv. 236798), cio $\tilde{}$ con atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nellâ??altrui sfera di libert $\tilde{}$, dal momento che lâ??elemento soggettivo del reato â??consiste nella coscienza e volont $\tilde{}$ della condotta, tenuta nella consapevolezza della sua idoneit $\tilde{}$ a molestare o disturbare il soggetto passivo, senza che possa rilevare lâ??eventuale convinzione dellâ??agente di operare per un fine non biasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento, con modalit $\tilde{}$ non legali, della soddisfazione di un proprio dirittoâ?• (Sez. 1, n. 50381 del 07/06/2018, Rv. 274537).

2.1. La ricorrente sostiene, poi, lâ??insussistenza del reato stante la reciprocit $\tilde{}$ delle offese. Questa parte del motivo di ricorso $\tilde{}$ ai limiti dellâ??inammissibilit $\tilde{}$, perch $\tilde{}$ versata quasi interamente in fatto e priva della necessaria autosufficienza, in quanto fondata su alcune frasi attribuite alla persona offesa, non documentate e non allegate al ricorso nelle forme prescritte.

La reciprocit $\tilde{}$ delle molestie pu $\tilde{}$ escludere la sussistenza del reato di cui allâ??art. 660 cod. pen., eliminando il requisito della petulanza, ma a condizione che tra le condotte dellâ??imputato e della vittima â??vi sia stato un rapporto di immediatezza o, comunque, un nesso di interdipendenzaâ?• (Sez. 5, n. 11679 del 13/12/2022, dep. 2023, Rv. 284250), nesso che nel presente caso non $\tilde{}$ stato neppure affermato dalla ricorrente, quanto alla frequenza e alla eventuale spontaneit $\tilde{}$ delle offese da lei attribuite alla persona offesa. Non vi $\tilde{}$, pertanto,

alcuna prova in atti dell'asserita reciprocità delle molestie, circostanza che rende del tutto infondata questa parte dell'unico motivo di ricorso.

2.2. Anche l'affermazione della insussistenza del reato perché le molestie erano portate mediante messaggi, che il destinatario poteva scegliere di non visionare, è infondata.

In primo luogo essa non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, dalla quale risulta che il tentativo della persona offesa di impedire la prosecuzione delle molestie da parte della ricorrente, compiuto bloccando la sua utenza, è stato da lei aggirato utilizzando il telefono cellulare in uso ad uno dei figli minori ed anche istigando quest'ultimo a inviare egli stesso al padre messaggi vocali molesti e ingiuriosi. In secondo luogo, non tiene conto del fatto che la norma punisce le molestie compiute col mezzo del telefono, utilizzando tutte le funzioni di questo strumento: questa Corte ha stabilito, infatti, che «Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 660 cod. pen. commesso attraverso il mezzo del telefono, ci si rileva il carattere invasivo del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, e non la possibilità per quest'ultimo di interrompere o prevenire l'azione perturbatrice, escludendo o bloccando il contatto o l'utenza non gradita; ne consegue che costituisce molestia anche l'invio di messaggi telematici, siano essi di testo (SMS) o messaggi whatsapp» (Sez. 1, n. 37974 del 18/03/2021, Rv. 282045).

2.3. Infine è infondata la censura in merito alla liquidazione del danno in favore della parte civile, in quanto il giudice ha liquidato il solo danno morale in via equitativa, conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «In tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento» (Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, Rv. 27422).

Nel presente caso il danno conseguente alla indebita invasione della propria sfera di libertà è noto e insito nella struttura stessa del reato, per cui la sua sussistenza deve ritenersi sufficientemente provata dalla descrizione della condotta molesta. Deve altresì ricordarsi che «In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria» (Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, dep., 2021, Rv. 280495). La sentenza, attraverso la ricostruzione della condotta molesta e la valutazione della sua natura petulante, motiva sufficientemente la sussistenza di un danno non patrimoniale, e la modesta entità della somma liquidata in via equitativa rende non necessaria una sua specifica giustificazione.

2.4. Il ricorso proposto dalla imputata deve, pertanto, essere rigettato in ogni punto. Al rigetto consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3. Il ricorso presentato dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri, invece, è fondato e deve essere accolto.

Costituisce un principio consolidato di questa Corte la non applicabilità dell'istituto previsto dall'art. 131-bis cod. pen. nel caso di sussistenza di un reato necessariamente abituale, o di un reato eventualmente abituale ma compiuto con condotte ripetute. Si è affermato, infatti, che «La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può trovare applicazione in relazione al reato di molestia ex art. 660 cod. pen. nel caso di reiterazione della condotta tipica (nella specie, pedinamento della persona offesa), senza necessità di esplicita motivazione sul punto» (Sez. 1, n. 1523 del 05/11/2018, dep. 2019, Rv. 274794, tra le molte).

Nel presente caso la ricostruzione del fatto, come contenuta nella sentenza impugnata, dimostra in modo palese che la condotta molesta si è estrinsecata in una pluralità di messaggi, inviati separatamente e in tempi diversi, addirittura da un'altra persona, diversa dall'imputata, e con un diverso telefono. Sussiste, pertanto il requisito della abitualità del reato, ostativo all'applicazione dell'istituto, ai sensi dell'art. 131-bis, quarto comma, cod. pen.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, stante l'accoglimento del solo ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto della applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio al Tribunale di Locri, in diversa persona fisica, per un nuovo giudizio su tale punto, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati e tenendo conto della sopravvenuta definitività della decisione in merito alla sussistenza del reato e alla responsabilità dell'imputata per esso.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso del pubblico ministero, annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Locri, in diversa persona fisica. Rigetta il ricorso di *(omissis)*, che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 25 ottobre 2024.

Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2024.

Campi meta

Massima : *L'abitudine della condotta molesta, consistente nell'invio di molteplici messaggi, anche tramite terzi, esclude l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) nel reato di molestia (art. 660 cod. pen.).*

Supporto Alla Lettura :

MOLESTIE

L'art. 660 c.p. disciplina il reato di molestie o disturbo alla persona, il quale si configura in presenza di particolari condizioni e può essere perpetrata non solo dal vivo (in un luogo pubblico o aperto al pubblico) ma anche telefonicamente (tramite invio di SMS o scrivendo in chat sui social network). Il bene giuridico tutelato infatti è la tranquillità pubblica, nella quale rientra, appunto, anche quella del privato. Le peculiarità di questo reato sono la *petulanza*, ossia l'insistenza, nel senso di un comportamento sgradevole che provoca noia o fastidio, e il *biasimevole motivo*, cioè ogni altro movente riprovevole. È necessario distinguere tra molestie e molestie sessuali, che rappresentano un reato punito con maggiore severità, e le molestie condominiali che sono rappresentate dai rumori che arrecano disturbo.

Giurispedia.it